

COMUNE DI PADRU



COMUNE DI P A D R U

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI PADRU

Articolo 1 – Istituzione e finalità

1. Per l' effettiva e piena attuazione dello Statuto, delle finalità contenute nelle legge n. 125/91 e dei principi sanciti dall'art. 3 e 51 della Costituzione, e in conformità con i principi della L.R. 13/06/1989 n.39, è istituita presso il Comune di PADRU la "Commissione Comunale per le Pari Opportunità".
2. Lo scopo della commissione è quello di:
 - rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini;
 - valorizzare le differenze di genere;
 - favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale;
 - favorire l'integrazione dei diversamente abili;
 - suggerire alla Giunta Comunale iniziative a favore di disabili e stranieri al fine di garantire le pari opportunità nel sociale , nel mondo della scuola , del lavoro e delle Istituzioni
3. La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l' effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall' art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n. 226/2003.

Articolo 2 – Competenze e funzioni

1. La Commissione esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con le istituzioni dello Stato, Regione, Provincia e Comuni e con altri Enti Pubblici e del Privato Sociale.
2. Assume iniziative formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art. 1
3. In particolare intende:
 - Promuovere, curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica.
 - Favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale.
 - Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta
 - Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali.
 - Proporre al Consiglio Comunale alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di pari opportunità.
 - Essere ascoltata su propria richiesta dalle Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile.
 - Favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.

Articolo 3 – Costituzione e nomina

1. I componenti della Commissione Pari Opportunità devono essere espressione del mondo femminile e vengono scelti fra i candidati proposti dalle istituzioni, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, del territorio e dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.

Articolo 4 – Composizione

La Commissione, in attuazione dell'art. 12 comma 2 dello Statuto Comunale, sarà costituita da:

n.2 rappresentanti del Consiglio Comunale

n.1 rappresentante Scuola indicata dall'autorità scolastica dell'Istituto Comprensivo;

n.1 rappresentante Sanità indicata dalla Direzione Generale Asl di Olbia;

n.2 rappresentanti Organizzazioni ed Associazioni del territorio da scegliere tra: Disabilità - Cultura – Sport – Volontariato - Imprenditorialità.

Articolo 5 – Durata

1. I membri della Commissione durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, e decadono automaticamente al rinnovo del consiglio.
2. I componenti la Commissione sono rieleggibili una sola volta.
3. In caso di decadenza (n. tre assenze consecutive non motivate da giusta causa) o dimissioni di uno dei componenti, si provvede alla sostituzione mediante richiesta di un nuovo nominativo all'organizzazione o all'associazione di competenza..
4. Nel caso in cui queste siano esaurite, si procede mediante nuovo avviso pubblico secondo le modalità di cui all'art.4..

Articolo 6 – Insediamento

1. La commissione è insediata dal Sindaco entro 30 giorni dalla costituzione.

Articolo 7 – Organi della Commissione

1. Sono Organi della commissione il Presidente e l'ufficio di presidenza composto dal presidente e dal Vicepresidente.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dalla Commissione stessa.

Articolo 8 – Presidente

1. Nella sua prima riunione la Commissione, regolarmente convocata dal Sindaco, procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Nella stessa seduta si procede all'elezione di un Vice-Presidente e di un Segretario.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, viceversa le deliberazioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti per la seduta di seconda convocazione.
4. Il Presidente:
 - Convoca e presiede la seduta
 - Ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale.
 - Affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

Articolo 9 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno per:
 - la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale, la programmazione dell'attività annuale;
 - la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee.
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, oppure telefonicamente o a mezzo di e-mail 48 ore prima.
3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 delle sue componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa di almeno i 2/5 delle componenti).
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale assegnato dall'Amministrazione Comunale, e controfirmato dalla Presidente e dal segretario stesso.
7. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

Articolo 10 – Oneri di finanziamento della commissione.

1. Il funzionamento della Commissione nonché lo svolgimento dei compiti di segreteria sono garantiti dal personale dell'Ente.
2. La Commissione svolge il proprio mandato senza alcun compenso.